



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 67 DEL 29/11/2024

OGGETTO: Costituzione in giudizio dell'Ente nella causa avanti alla Suprema Corte di Cassazione. Linee di indirizzo. Affidamento incarico legale.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **11:15** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 – BALLOTTI GIUSEPPE	P in sede	
2 – ROCCHI LUCA	P in sede	
3 – PAGLIAI CARLOTTA	P in sede	

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **ELENA BALESTRIERI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. BALLOTTI GIUSEPPE** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 12 novembre 2024 veniva notificato all'Avv. Fregni (ns. prot. n. 5640/2024) ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1125/2024 pubblicata in data 22.5.2024 e non notificata;
- tale ricorso si iscrive nell'ambito di una lunga e complessa vicenda giudiziaria tra il Comune di Montecreto e la Cimoncino s.r.l.;
- tale vicenda ha visto Cimoncino s.r.l. incardinare, in tempi diversi, due giudizi avanti il Tribunale di Modena – sez. dist. di Pavullo e poi davanti alla Corte d'Appello di Bologna, conclusisi l'uno con sent. n. 3437/2019 e l'altro con sent. n. 1125/2024;
- è proprio avverso quest'ultima sentenza che Cimoncino s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le sue doglianze a un solo motivo, ai sensi dell'art. 360, p. 3, c.p.c., lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909, c.c., in tema di giudicato esterno;
- è necessario procedere con la costituzione in giudizio, al fine di difendere la posizione dell'Ente, scongiurando il rischio di una cassazione della sentenza che ci ha visto totalmente vincitori eventualmente con rinvio al giudice dell'Appello;
- il termine per la costituzione in giudizio è fissato dall'art. 370, c.p.c., in quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, quindi sussiste l'urgenza di affidare l'incarico di patrocinio legale;

Visti i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001, in materia di ordinamento degli enti locali e di competenze degli organi di governo degli enti locali, e in particolare l'art. 6, comma 2 del d.lgs. 267/2000 in base al quale spetta allo statuto dell'ente locale disciplinare i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio;

Visto lo Statuto comunale, e in particolare l'art. 10, che attribuisce alla Giunta il compito di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto (...);

Considerato che:

- in base agli artt. 13 commi 2 e 5, e 56, comma 1, lettera h), numero 1) d.lgs. 36/2023, i servizi legali con rappresentanza in giudizio sono appalti di servizi esclusi dall'integrale applicazione del d.lgs. 36/2023 e soggetti ai principi del risultato (art. 1 del codice), della fiducia (articolo 2 del codice) e dell'accesso al mercato (art. 3 del codice);
- lo svolgimento di procedure comparative ad evidenza pubblica per l'affidamento degli incarichi di difesa in giudizio per controversie già in corso contrasta con la natura fiduciaria dell'incarico e con la necessità di tutelare pienamente e in modo effettivo la riservatezza e lo stesso diritto di difesa dell'ente. In questo senso si è espressa Corte di Giustizia UE del 6 giugno 2019, Quinta Sezione, resa nella causa C-264/18, che con espresso riferimento all'assunzione della rappresentanza legale in giudizio ha chiarito: "simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza" [...] "da un lato, un siffatto rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare" [...] "la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato"; la stessa pronuncia afferma che i principi di derivazione comunitaria elencati nell'art. 4 del d.lgs. 50/2016 si

intendono rispettati mediante adeguata pubblicità all'affidamento (principio di pubblicità), adeguata motivazione (principio di trasparenza) circa la competenza e l'esperienza del professionista designato in considerazione dell'incarico da svolgere (principi di proporzionalità, di efficacia e imparzialità), e la congruità del corrispettivo (principio di economicità);

- già in vigore del codice precedente le Linee Guida Anac affermavano che è possibile procedere con affidamento diretto in caso di complementarità o consequenzialità tra incarichi legali, oppure di assoluta particolarità dell'oggetto (linee guida numero 12 dell'ANAC sull'affidamento dei servizi legali, approvate con deliberazione del Consiglio numero 907 del 24 ottobre 2018);

- le suddette linee guida mantengono un valore di orientamento in quanto si riferiscono ad una disciplina che non è mutata nella sostanza, dato che sia nel codice del 2016 sia nel codice del 2023 i servizi di difesa legale sono qualificati come servizi esclusi dall'applicazione integrale del codice, salvo la soggezione ai principi che regolano tutti gli affidamenti di contratti pubblici;

Dato atto che:

- in considerazione di tutto quanto sopra descritto e della necessità di tutelare effettivamente ed efficacemente il diritto di difesa dell'ente, di rispettare i principi di economicità, efficacia e proporzionalità nello svolgimento dell'attività amministrativa, di risultato, fiducia di cui al nuovo codice degli appalti, risulta corretto e adeguato l'affidamento diretto dell'incarico di difesa a un legale con comprovata esperienza nel diritto amministrativo e in quello civile, oltreché nel diritto processuale civile, avendo cura di:

- valutare l'opportunità di conferire l'incarico al medesimo legale che ha seguito i gradi di giudizio precedenti, tenendo in considerazione la sua conoscenza dei fatti di causa e dei risultati raggiunti;

- verificare la congruità della spesa con riferimento ai parametri contenuti nel DM 55/2014;

- dare pubblicità all'incarico nelle forme previste dal d.lgs. 33/2013 per gli appalti di servizi;

- questo ente non ha costituito elenchi di professionisti legali anche in considerazione del fatto che la frequenza degli affidamenti di incarichi di difesa legale non è tale da giustificare l'allestimento e il costante aggiornamento di un registro di questo tipo;

- non sono attive presso Consip S.p.a., convenzioni per la prestazione di difesa legale in giudizio alle quali poter eventualmente aderire;

- non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) in quanto non sono presenti nel catalogo servizi della categoria di cui si tratta;

- nessun dipendente comunale risulta essere in possesso dei requisiti necessari per difendere l'ente di fronte alla Suprema Corte di Cassazione;

Considerato che le motivazioni sopra fornite soddisfano pienamente sia l'evidenza delle ragioni per l'affidamento dell'incarico di difesa in giudizio sia di quelle che sostengono l'opportunità dell'affidamento diretto salva la necessaria verifica della congruità della spesa;

Visto il DM 55/2010 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";

Precisato che:

- il fine che l'Amministrazione intende raggiungere è quello della tutela legale e difesa in giudizio del Comune di Montecreto avanti alla Corte di Cassazione nella causa in oggetto;

- il rapporto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tutela legale e difesa in giudizio;

Visto il bilancio di previsione 2024-2026 e in particolare gli stanziamenti in esso previsti relativi alle spese legali per contenzioso;

Acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e del Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile, attestante la regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis, TUEL;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di procedere alla costituzione in giudizio dell'Ente nella causa avanti alla Suprema Corte di Cassazione, introdotta dalla Cimoncino s.r.l. con ricorso notificato all'Avv. Fregni il 12.11.2024 (ns. prot. n. 5640/2024), autorizzando a tal fine il Sindaco ai sensi dell'art. 10 dello Statuto;
2. di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di adottare i conseguenti provvedimenti al fine di individuare il legale cui affidare la difesa dell'Ente, tenendo in considerazione gli indirizzi forniti;
3. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la procura alle liti;
4. con separata votazione, parimenti unanime e favorevole, espressa in forma palese, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 allo scopo di affidare l'incarico al legale e consentirgli quindi di predisporre il controricorso e costituirsi tempestivamente in giudizio.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BALLOTTI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 29/11/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

[] è divenuta esecutiva il _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ELENA BALESTRIERI